



Il Ministro della Difesa

- VISTO** l'articolo 1475 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare";
- VISTE** le direttive ministeriali in materia di associazioni o circoli fra militari n. 1/18802/11.7.141.3/95 in data 18 marzo 1996 e n. 1/1822/11.7.155/02R in data 15 gennaio 2002, nonché le linee guida del Ministro della Difesa emanate in data 16 luglio 2003, con protocollo n. 1/36211/11.7.0/02ML, integrate dalle disposizioni diramate con atto n. 1/55453/11.7.0/05 in data 8 novembre 2005;
- VISTE** le circolari n. M_D GUDC REG2018 0036019 in data 21 settembre 2018, n. M_D GUDC REG2018 0041158 in data 23 ottobre 2018, n. M_D GUDC REG2018 0051402 in data 22 dicembre 2018, n. M_D GUDC REG2019 0020023 in data 30 aprile 2019 e n. M_D GUDC REG2019 0039591 in data 22 agosto 2019 in materia di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale;
- VISTA** l'istanza presentata in data 02 agosto 2019 dal C.le Magg. Ca. Sc. Silvestro ATTANUCCI finalizzata ad ottenere l'assenso ministeriale alla costituzione dell'Associazione professionale tra militari a carattere sindacale denominata "*Sindacato Italiano Autonomo Militare Organizzato Esercito – S.I.A.M.O. Esercito*";
- ESAMINATI** l'atto costitutivo e lo statuto della costituenda Associazione, quest'ultimo modificato con le integrazioni/correzioni inviate in data 23 agosto 2019;
- TENUTO CONTO** che le finalità del sodalizio sono le seguenti:
- studiare, coordinare ed operare per il raggiungimento degli obiettivi di rappresentanza e di difesa dei diritti e degli interessi dei militari dell'Esercito Italiano senza distinzione di categoria tra il personale in servizio e in ausiliaria sul piano economico, normativo, giuridico, professionale, previdenziale, assistenziale, sanitario, familiare, morale e sociale;
 - sviluppare iniziative per una costante innovazione della Forza Armata al fine di adeguare l'azione di tutela del personale all'evoluzione del quadro normativo nazionale e internazionale;
 - difesa e assistenza nelle controversie professionali e nella tutela dei diritti sindacali, mantenendo un costruttivo dialogo con tutte le parti sociali e politiche della nazione;

RILEVATO

che il sodalizio:

- è aperto ai militari in servizio e in ausiliaria di qualsiasi ruolo e grado dell'Esercito;
- osserva il divieto di avvalersi del diritto di sciopero e di aderire o federarsi ad altre associazioni sindacali non militari;
- esclude dalle competenze e finalità statutarie la trattazione delle materie attinenti a ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico-operativo, rapporto gerarchico-funzionale e impiego del personale;
- è estraneo alle competizioni politiche/amministrative, osserva il principio di neutralità delle F.A. e rispetta i principi di trasparenza e privacy;
- rispetta il principio di democraticità, in particolare in merito all'elettività e a una specifica durata temporale delle cariche elettive;
- è finanziato dalle sole quote associative da versare esclusivamente con delega sindacale, con obbligo di redigere e approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario con carattere di massima trasparenza e visibilità;

VISTI

i pareri favorevoli alla concessione dell'assenso ministeriale forniti dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa;

RITENUTI

condivisibili i suddetti pareri;

RITENUTO

che le finalità associative espresse non contrastano con le leggi vigenti, risultano allo stato non incompatibili con l'assetto della Difesa e delle Forze Armate e non presentano caratteri o contenuti confliggenti con le citate direttive in materia di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale,

D E C R E T A

che l'istanza di assenso dell'Associazione tra militari denominata "*Sindacato Italiano Autonomo Militare Organizzato Esercito – S.I.A.M.O. Esercito*" è accolta, significando che eventuali future modifiche statutarie dovranno essere approvate mediante nuova decretazione ministeriale.

Roma li 21 GEN. 2020

IL MINISTRO


Avverso il presente provvedimento è ammesso, a decorrere dalla sua notifica, ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ("Codice del processo amministrativo") ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Ai fini della presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si rammenta che, ai sensi dell'art. 37, comma 6, lettera s) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è previsto il versamento di un contributo unificato pari ad euro 650,00 (seicentocinquanta/00).